

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3975

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS, COLLÈ,
FONTANINI, GUIDO ROSSI, STUCCHI**

Modifiche al codice penale concernenti la depenalizzazione
dei reati contro la personalità dello Stato

Presentata il 14 maggio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Chiunque scorra il testo del codice penale, benché le norme ivi contenute siano state modificate nel tempo, spesso a seguito di pronunce della Corte costituzionale, vi ritrova talvolta autentiche sopravvivenze che ricordano l'epoca in cui fu redatto e riflettono il clima e la tempesta culturale di un regime fascista oppressivo e di uno Stato autoritario e centralista, quale era l'Italia all'epoca della stesura del codice. Di qui risulta impellente la necessità di smantellarne alcune parti e di modificarne altre, per adeguarle ai nostri giorni.

Per quanto riguarda l'articolo 241, primo comma, del codice penale (« Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato ») si rileva come esso miri a tutelare l'integrità e l'indipendenza dello Stato dalla sua sottoposizione (totale o parziale) alla sovranità di uno Stato

straniero. A tale proposito si ritiene opportuno, anche alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 25 della Costituzione, precisare maggiormente i limiti della fattispecie, riservando la sanzione penale solo ai casi in cui i fatti diretti a menomare l'indipendenza dello Stato siano commessi con violenza o minaccia, da un lato per sottolineare l'evidente gravità e pericolosità che tali fatti devono assumere, dall'altro per garantire la libera manifestazione del pensiero. L'espressione « fatti diretti » esplicita chiaramente come, in rapporto al programma ideato, alla consistenza dei mezzi predisposti e alla previsione di forze e mezzi nuovi, la fattispecie penalmente perseguibile sia il serio inizio di un attacco all'integrità dello Stato, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza già formatasi sulla norma in oggetto. La modifica

dell'articolo 241 del codice penale, consistendo in una precisa qualificazione modale degli atti previsti, permette quindi di definire in modo specifico la reale portata della norma, prevedendo altresì una pena variabile tra cinque e dieci anni, proporzionata alla gravità dei comportamenti adottati, in luogo del carcere a vita attualmente previsto.

Per lo stesso intento di precisazione dei limiti della fattispecie e di proporzionalità tra gravità dei comportamenti e portata della pena, si suggerisce la modifica del primo comma dell'articolo 289 (« Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali ») del codice penale, nel senso di specificare che il fatto, oggetto del reato, debba essere compiuto con violenza, o minaccia e di prevedere una gradualità della pena, variabile da uno a cinque anni.

Gli articoli 246 (« Corruzione del cittadino da parte dello straniero ») e 269 (« Attività antinazionale del cittadino all'estero ») del codice penale, dei quali si chiede l'abrogazione, rappresentano un evidente retaggio del periodo storico in cui è sorto il codice penale attualmente vigente: basta infatti verificare l'assenza di tali norme nel precedente codice penale « Zanardelli » del 1889 e nelle disposizioni penali degli altri ordinamenti democratici europei; invece si rilevano norme analoghe nelle « Leggi tedesche » del 1934, che peraltro sono state abrogate nel 1945, con la fine del regime nazionalsocialista.

Anche con riguardo all'articolo 290, primo comma, (« Vilipendio della Repub-

blica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate ») del codice penale si ritiene opportuno introdurre una precisa qualificazione modale degli atti considerati vilipendiosi per la Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, ovvero deve trattarsi di azioni dispregiative nei confronti di tali istituzioni.

Le modifiche proposte agli articoli 291 (« Vilipendio alla nazione italiana »), 292 (« Vilipendio alla bandiera o ad un altro emblema dello Stato ») e 293 (« Circostanza aggravante ») del codice penale, vanno lette nel senso di sostituire norme ormai anacronistiche. Si propone, infatti, l'abrogazione dell'articolo 291 e, conseguentemente, dell'articolo 293, dal momento che quest'ultimo concerne un'aggravante dei reati previsti nei due articoli precedenti. Con riguardo all'articolo 292, invece, la reclusione per vilipendio alla bandiera nazionale sembra oggi una pena eccessiva, soprattutto se si paragona la fattispecie alle corrispondenti disposizioni degli altri codici penali d'Europa. A tale scopo si propone di punire il fatto illecito con la sanzione amministrativa fino a mille euro e di circoscrivere la punibilità ai casi in cui il vilipendio alla bandiera nazionale o ad un altro emblema dello Stato avvenga in occasione di manifestazioni pubbliche o quando l'emblema nazionale è esposto nella sede di istituzioni pubbliche. Inoltre sembra opportuno anche specificare che il vilipendio debba concretizzarsi in atti dispregiativi, avvenuti pubblicamente o comunque divulgati all'opinione pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 241 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque commette, con violenza o minaccia, fatti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

ART. 2.

(Abrogazione dell'articolo 246 del codice penale).

1. L'articolo 246 del codice penale è abrogato.

ART. 3.

(Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale).

1. L'articolo 269 del codice penale è abrogato.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 289 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

« È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto, con violenza o minaccia, diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni ».

ART. 5.

(Modifica all'articolo 290 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque vilipende, pubblicamente e con atti dispregiativi, la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario è punito con la reclusione fino ad un mese ».

ART. 6.

(Abrogazione dell'articolo 291 del codice penale).

1. L'articolo 291 del codice penale è abrogato.

ART. 7.

(Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).

1. Chiunque vilipende con atti dispregiativi, avvenuti pubblicamente o comunque divulgati all'opinione pubblica, la bandiera della Repubblica o un altro emblema dello Stato, esposti in occasione di una manifestazione pubblica o nella sede di una istituzione pubblica, è punito con la sanzione amministrativa fino a mille euro.

2. Agli effetti del presente articolo, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato.

ART. 8.

*(Abrogazione dell'articolo 292
del codice penale).*

1. L'articolo 292 del codice penale è abrogato.

ART. 9.

*(Abrogazione dell'articolo 293
del codice penale).*

1. L'articolo 293 del codice penale è abrogato.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0045990